



STATUTO DEL COMUNE DI CHÂTILLON

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 21.12.2001

Pubblicato nel 1° supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione n. 14 del 26.03.2002

Riapprovato integralmente con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 28.05.2004

Ripubblicato nel 1° supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione n. 30 del 27.07.2004

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 04.06.2010

Modificazioni pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 del 29.06.2010

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 21.09.2012

Modificazioni pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 45 del 30.10.2012

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 04.10.2013

Modificazioni pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 49 del 03.12.2013

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 16.03.2015

Modificazioni pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 03.06.2015

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 03.08.2020

Modificazioni pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 53 del 08.09.2020

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 25.06.2025 (artt. 28 e 31)

Pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 46 del 19.08.2025

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1	-Principi fondamentali e funzioni	Pag. 4
Art.2	-Finalità	Pag. 4
Art.3	-Programmazione e cooperazione	Pag. 5
Art.4	-Rappresentanza della Comunità	Pag. 5
Art.5	-Territorio	Pag. 5
Art.6	-Sede	Pag. 6
Art.7	-Stemma, gonfalone e bandiera	Pag. 6
Art.8	-Lingua	Pag. 6
Art.9	-Toponomastica	Pag. 7

TITOLO II ATTIVITÀ NORMATIVA E COMPETENZE

Art.10	-Statuto e sue modifiche	Pag. 7
Art.11	-Regolamenti	Pag. 7
Art.12	-Ordinanze	Pag. 7
Art.13	-Pubblicità	Pag. 8
Art.14	-Albo Pretorio	Pag. 8
Art.15	-Fonti di interpretazione e di applicazione	Pag. 8
Art.16	-Competenze	Pag. 8
Art.17	-Tutela degli interessi della Comunità	Pag. 9
Art.18	-Deleghe	Pag. 9
Art.19	-Regolamento dei conflitti di competenza	Pag. 9

TITOLO III ORDINAMENTO

Art.20	-Organi	Pag. 9
---------------	---------	--------

CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE

Art.21	-Funzioni – elezione e composizione	Pag. 9
Art.22	-Competenze	Pag. 10
Art.23	-Adunanze e convocazioni	Pag. 10
Art.24	-Funzionamento	Pag. 11
Art.25	-Consiglieri	Pag. 11
Art.26	-Gruppi consiliari	Pag. 11
Art.27	-Commissioni consiliari	Pag. 11

CAPO II LA GIUNTA COMUNALE

Art.28	- Nomina della Giunta	Pag. 12
Art.29	- Funzioni	Pag. 12
Art.30	- Competenze	Pag. 12
Art.31	- Composizione	Pag. 13
Art.32	- Funzionamento	Pag. 13

CAPO III SINDACO E VICE SINDACO

Art.33	- Sindaco	Pag. 14
Art.34	- Competenze amministrative	Pag. 14
Art.35	- Competenze di vigilanza	Pag. 15
Art.36	- Competenze organizzative	Pag. 15
Art.37	- Vice Sindaco	Pag. 16
Art.38	- Delegati del Sindaco	Pag. 16

TITOLO IV UFFICI DEL COMUNE

Art.39	-Segretario comunale	Pag. 16
Art.40	-I responsabili dei servizi	Pag. 16
Art.41	-Organizzazione degli uffici e del personale	Pag. 17
Art.42	-Struttura degli uffici	Pag. 18
Art.43	-Personale	Pag. 18

TITOLO V SERVIZI

Art.44	-Forme di gestione	Pag. 18
---------------	--------------------	---------

TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO – CONTABILE

Art.45	-Principi	Pag. 18
---------------	-----------	---------

TITOLO VII ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art.46	-Cooperazione	Pag. 19
Art.47	-Comunità Montana	Pag. 19
Art.48	-Consorterie	Pag. 19

TITOLO VIII PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.49	- Istituti di partecipazione e di democrazia diretta	Pag. 20
Art.50	-Assemblee consultive	Pag. 20
Art.51	-Interventi nei procedimenti	Pag. 20
Art.52	-Istanze	Pag. 20
Art.53	-Petizioni	Pag. 20
Art.54	-Proposte	Pag. 21
Art.55	-Requisiti per la presentazione di istanze, petizioni e proposte	Pag. 21
Art.56	-Associazioni	Pag. 21
Art.57	-Partecipazione a commissioni	Pag. 21
Art.58	-Referendum	Pag. 21
Art.59	-Referendum abrogativo	Pag. 22
Art.60	-Referendum propositivo	Pag. 22
Art.61	-Referendum consultivo	Pag. 22
Art.62	-Accesso	Pag. 22
Art.63	-Diritto d'informazione	Pag. 23

TITOLO IX IL DIFENSORE CIVICO

Art.64	-Istituzione dell'Ufficio di difensore civico regionale o intercomunale	Pag. 23
---------------	---	---------

TITOLO X NORME TRANSITORIE INTERPRETATIVE E FINALI

Art.65	-Norme transitorie	Pag. 23
Art.66	-Norme finali	Pag. 23

ALLEGATO A - RIPRODUZIONE MINIATURA E DESCRIZIONE DELLO STEMMA E DEL GONFALONE

ALLEGATO B - PLANIMETRIA DEL COMUNE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi fondamentali e funzioni

1. La Comunità di CHÂTILLON costituisce, tramite il proprio "Comune", l'Ente locale autonomo e democratico che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della costituzione, del presente Statuto, dello Statuto regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, della legge dello Stato e delle direttive CEE. Inoltre il Comune persegue le finalità ed i principi della "carta europea dell'autonomia locale".
2. L'autogoverno della Comunità si realizza con gli organi, gli istituti ed i poteri di cui al presente Statuto.
3. Il Comune è titolare di funzioni proprie con propria autonomia finanziaria. Esse riguardano la popolazione ed il territorio comunale che sono organizzati secondo i principi del presente Statuto. Esercita inoltre, nel rispetto dei principi dello Statuto e secondo le norme relative, le funzioni amministrative di competenza dello Stato e della Regione a livello locale a seguito dell'identificazione dell'interesse comunale. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi europei statali e regionali; provvede, secondo le sue competenze, alla loro specificazione ed attuazione.
4. Il Comune ha potestà normativa che esercita secondo le previsioni del presente Statuto. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, della cultura, dell'organizzazione degli uffici e della vita sociale, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
5. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento all'interno del Comune stesso, sia di cooperazione con la Regione, altri comuni e l'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin.
6. Il Comune assicura condizioni di parità tra uomo e donna e garantisce la presenza di entrambi i generi negli organi collegiali non elettivi del Comune.

Art. 2 Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria Comunità, realizzandoli su base autonomistica ed ispirandosi ai principi, valori ed obiettivi della costituzione nonché alle tradizioni locali.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione alla politica ed all'amministrazione della Comunità dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali.
3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito; nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico e cooperativo;
 - c) la promozione e gestione diretta ed indiretta dei servizi nelle forme e con le modalità di cui al presente Statuto, nonché la pianificazione, programmazione e promozione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati operanti nel Comune;
 - d) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale, sanitaria e di tutela della persona, in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - e) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla Comunità locale una migliore qualità di vita. Il Comune rivendica pertanto, fra le proprie competenze, la sua partecipazione attiva e vincolante all'atto della autorizzazione e della gestione dei parchi, dell'uso delle riserve naturali e delle aree protette, dell'utilizzo delle acque, dello sfruttamento delle cave, delle miniere, delle risorse culturali e

- delle attività concernenti lo sviluppo industriale, energetico e della viabilità interessanti il proprio territorio;
- f) la tutela e lo sviluppo dei consorzi nonché la protezione ed il razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse delle Comunità locali. Con il consenso di queste ultime, promuove, a tal fine, l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti alle esigenze delle Comunità titolari;
 - g) il riconoscimento, quale parte integrante del proprio patrimonio culturale, dell'utilizzazione verbale del dialetto locale (patois). A tale scopo ne promuove l'uso, la diffusione, lo studio.
4. Il Comune partecipa alle associazioni nazionali ed internazionali degli enti locali, nell'ambito dell'integrazione europea ed extraeuropea, per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali ed autonomi.

Art. 3 **Programmazione e cooperazione**

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con gli analoghi strumenti degli altri comuni, della Regione, dello Stato e dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Autonoma Valle d'Aosta, della UE e dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. Il Comune stabilisce rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le Comunità locali di altre nazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, ed anche mediante forme di gemellaggio e promozione.

Art. 4 **Rappresentanza della Comunità**

1. Il Comune cura gli interessi della Comunità nell'ambito della propria competenza e secondo il proprio ordinamento.
2. Il Comune rappresenta altresì gli interessi della Comunità, nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione ed al territorio di CHÂTILLON.
3. Per i medesimi fini, avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dall'ordinamento, il Comune promuove intese ed accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 2.
4. Il Comune, tramite provvedimenti deliberativi, regolamenti o ordinanze fornisce indicazioni di cui devono tenere conto sia i soggetti pubblici e privati che svolgono attività d'interesse del territorio e della popolazione comunale sia quelli che svolgono attività a favore di altri territori o popolazioni che comportano servitù gravanti sulla collettività comunale.
5. Ove ciò non interferisca con il corretto esercizio delle loro funzioni, il Comune provvede a coordinare l'erogazione dei servizi resi da soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze della Comunità.

Art. 5 **Territorio**

1. Le località, le frazioni, casolari, alpeggi, storicamente conosciuti dalla Comunità, costituiscono la circoscrizione del Comune. Essi sono:
Borgo.
Breil de Barrel o Petit Breil, Gros Breil, Grand Frayan, Petit Frayan, Barma des Antesans, Setoret.
Cret de Breil, Barone Gamba, Grange de Barme, Chameran, Chameran Alta, Forni.
Ventoux, Garin.
Pavirola, Sez de Val, La Fornace, Champlong.
Conoz Dessus, Conoz Dessous, La Verdettaz, Murate, Isseuries, Perrianaz, Brusoncles des Gard
o Dessus, Brusoncles des Janin o Dessous, Chardin, Bren, Boesse.

Devies, Promiod, Boettes, Francou, Champlong, Arsine, Sopian, Brenvey, Champ, Chancellier, Chancellier Dessous, Chancellier Dessus, Revard, Pracarrà, Bioure, Salere, La Nouva. Giacomèt, Varé, Chenez, Devies, Pointé, Etavé, Chesalet, Toniquet, Assert, Fontanella, Fressoney, Nissod, Travod, Nuarsa, Soletta, Domianaz, Closel Dessous, Closel Dessus, La Tour, Lo Cret, Verlex, Albard, Pissin Dessous, Pissin Dessus, La Sounere, Barmusse, Cretadonaz, Cret Blanc Dessous, Cret Blanc Dessus, Chavod, Merlin, Tour de Grange.

Sarmasse, Barmafol, Plantin, Perolles, Soleil, Bretton, S. Valentino, Sellotaz, Govergnou, Cillod, Panorama, Remela, Neran, Larianaz, Glereyaz, La Marca, Grand Prà, Cretaz.

Cloîtres, Plan Pissin, Tornafol, Bertina, Stazione, St. Clair.

Piou, Cerouic, Etrop, Etrop Dessus, Pranego, Cretaz Chardon, Pragarin Dessous, Pragarin Dessus, Salè, Salè Dessus.

Les Iles, Moriola, Taxard e Cretaz, (Ussel), Castello d'Ussel, Biolasse Dessous, Biolasse Dessus.

Perry, Bellecombe, Mon Ross Dessus, Toule.

2. Il territorio del Comune, risultante dal piano topografico, si estende per kmq. 40 e confina con i comuni di PONTEY, SAINT DENIS, TORGNON, ANTEY SAINT ANDRÉ, LA MAGDELEINE, AYAS, SAINT VINCENT, MONTJOVET e CHAMPDEPRAZ.

Art. 6

Sede

1. Il civico palazzo, sede del Comune, dei suoi organi, commissioni ed uffici è sito nel "Borgo", che è il capoluogo. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l'accesso dei cittadini.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale.
3. In casi eccezionali, il Sindaco, sentiti i Capigruppo, può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga in luogo diverso dalla sala comunale, nei casi e con le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio.
4. In casi eccezionali, le adunanze della Giunta comunale e delle commissioni, su decisione della maggioranza dei loro componenti, e per particolari esigenze, possono riunirsi anche in luoghi diversi.
5. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del Consiglio e con voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

Art. 7

Stemma, gonfalone e bandiera

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome, CHÂTILLON e con lo stemma concesso con il D.P.R. 6 Giugno 1988 giusta riproduzione della miniatura di cui all'allegato A.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata col citato D.P.R. giusta riproduzione della miniatura di cui all'allegato A, così come stabilito dal regolamento comunale.
3. La riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali è vietata, salvo autorizzazione della Giunta comunale e nel rispetto delle norme regolamentari e di legge.
4. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento comunale.
5. Il Sindaco ha la facoltà di fregiarsi di un distintivo di riconoscimento recante la riproduzione dello stemma del relativo Comune.

Art. 8

Lingua

1. Il Comune riconosce piena dignità al franco-provenzale quale forma tradizionale di espressione.
2. Per l'attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell'italiano, del francese e del franco-provenzale. I cittadini potranno rivolgersi ai dipendenti degli uffici comunali, senza alcuna discriminazione, usando liberamente la lingua italiana, francese e franco-provenzale.
3. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del Comune possono essere redatti in lingua francese od in lingua italiana.

4. Gli interventi in franco-provenzale nelle sedute del Consiglio comunale saranno tradotti in italiano od in francese su espressa richiesta del segretario, del Sindaco o di un consigliere.

Art. 9 Toponomastica

1. Il nome del Comune, delle frazioni, delle borgate, degli alpeggi e delle località si identifica con quello storicamente impiegato dalla Comunità.
2. Può essere costituita una apposita commissione per determinare l'esatta denominazione dei luoghi indicati al 1° comma e all'art.5 del presente Statuto.
3. Il regolamento della Commissione determina l'organizzazione, il funzionamento e le competenze della stessa.

TITOLO II ATTIVITÀ NORMATIVA E COMPETENZE

Art. 10 Statuto e sue modifiche

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa di almeno il 30% del corpo elettorale per proporre modifiche od integrazioni allo Statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli secondo la procedura prevista dagli artt. 53 e 54, fermo restando quanto disciplinato dagli artt. 58 e 60.
3. Le modifiche e le integrazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale secondo la legge regionale.
4. Il Comune invia copia dello Statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Giunta Regionale della Valle d'Aosta, per la sua conservazione.

Art. 11 Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto e in tutte le altre di competenza comunale.
2. La potestà regolamentare del Comune è esercitata nel rispetto delle norme statali e regionali e dello Statuto.
3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi dell'art. 54.
4. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum ai sensi degli artt. 58 e 60.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio, dopo l'approvazione da parte del Consiglio, per 15 giorni consecutivi, unitamente alla relativa deliberazione di approvazione.
7. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
8. I regolamenti entrano in vigore al momento dell'esecutività dell'atto deliberativo di approvazione degli stessi.

Art. 12 Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze nel rispetto della costituzione, dello Statuto, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. In tale periodo sono sottoposte ad altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.
3. L'ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.
4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco le ordinanze sono emanate dal delegato del primo ai sensi dello Statuto.

Art. 13 Pubblicità

1. Lo Statuto, i regolamenti, le ordinanze, nonché le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell'Ente, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, oltre alle forme di pubblicazione già, espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, vanno pubblicizzate a mezzo di pubblicazione all'Albo pretorio e, ove possibile, nel giornalino locale e sul sito Internet del Comune.
2. Gli atti di cui al precedente comma devono essere accessibili e consultabili da parte di chiunque, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'accesso agli atti amministrativi.

Art. 14 Albo pretorio

1. E' istituito sul sito istituzionale del Comune un apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze, degli avvisi e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo la legge, lo Statuto ed i regolamenti.
2. La Giunta comunale identifica spazi idonei in alcune frazioni che compongono il Comune per la pubblicità degli atti di cui al comma precedente.
3. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità, la comprensibilità e le facilità di lettura degli atti esposti.
4. Il dipendente addetto a tale servizio cura l'affissione all'albo pretorio degli atti di cui al comma 1 e ne attesta l'avvenuta pubblicazione. Dell'avvenuta pubblicazione di quegli atti per i quali è prevista apposita certificazione il segretario comunale provvederà a tale incombenza sulla base di attestazione del dipendente addetto.

Art. 15 Fonti di interpretazione e di applicazione

1. Spetta al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco ed al segretario comunale, per l'ambito delle rispettive competenze, l'emanazione degli atti con cui si determina l'interpretazione di norme legislative e regolamentari.
2. Nell'ambito delle proprie funzioni, compete al segretario comunale emanare circolari e direttive di applicazione di disposizioni di legge statutarie e regolamentari. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, tali atti possono essere altresì emanati dai responsabili dei servizi.

Art. 16 Competenze

1. L'attribuzione delle competenze agli organi dell'ente, ivi comprese quelle previste dalla vigente normativa, per l'esercizio di funzioni proprie, attribuite o delegate, sono disciplinate, nel rispetto della legge e delle riserve di legge, dal presente Statuto.
2. Il riparto delle competenze attribuite al segretario ed ai responsabili degli uffici è disciplinato dal regolamento di organizzazione dell'Ente o da eventuali norme di legge.

Art. 17
Tutela degli interessi della Comunità

1. Spetta al soggetto del Comune, competente all'emanazione di ogni provvedimento finale, svolgere eventuali iniziative per la difesa degli interessi dell'Ente.
2. Spetta al Sindaco inoltre intraprendere ogni azione nei riguardi di soggetti pubblici o privati che, nell'esercizio delle loro competenze, abbiano prodotto violazioni di interessi espressi dalla Comunità.

Art. 18
Deleghe

1. Con esclusione delle competenze direttamente attribuite dalla legge o dallo Statuto con carattere di inderogabilità, è ammesso in via generale o speciale, l'istituto della delega.
2. Il conferimento della delega comporta, fino alla sua revoca, il trasferimento della competenza.
3. Il delegante conserva la potestà di indirizzo e di controllo sull'esercizio della competenza da parte del delegato.
4. Non è consentita la delega fra organi elettivi ed organi burocratici, salvo diverse disposizioni di legge.
5. Il Sindaco può delegare agli Assessori solo le materie attribuite allo stesso dal presente Statuto e non per funzioni proprie attribuite dalla legge.

Art. 19
Regolamento dei conflitti di competenza

1. I conflitti di competenza, sia reali che virtuali, sorti fra responsabili dei servizi, sono decisi con provvedimento motivato del segretario comunale.
2. Ove il conflitto di competenza riguardi anche il segretario esso viene risolto dalla Giunta.
3. Spetta al Consiglio comunale, anche avvalendosi di apposita commissione all'uopo individuata, la risoluzione dei conflitti di competenza tra gli organi elettivi e quelli burocratici.
4. I conflitti di competenza fra Sindaco e singoli assessori sono risolti dalla Giunta.
5. È compito del Consiglio risolvere i conflitti di competenza fra il Sindaco e la Giunta.
6. I soggetti coinvolti hanno l'obbligo di sottoporre il conflitto all'esame dell'organo decisionale di cui ai commi precedenti, il quale assumerà la propria determinazione sentite tutte le parti coinvolte.

TITOLO III
ORDINAMENTO

Art. 20
Organi

1. Sono organi elettivi di Governo del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco ed il Vice Sindaco.

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 21
Funzioni – elezione e composizione

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera Comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.
5. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione da parte del Sindaco del manifesto relativo all'avviso agli elettori del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
6. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio, eletto tra i consiglieri. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.
7. Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati nella prima seduta del Consiglio comunale. Ove, nel corso della prima votazione, non sia stato raggiunto il quorum previsto, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi. E' eletto colui che consegue il maggior numero di voti. In ogni caso di parità si intende prescelto il Consigliere che fra i due abbia conseguito il maggior numero di preferenze individuali.
8. Eletto il Presidente, si procede successivamente a scrutinio segreto all'elezione dei due vice Presidenti. Ciascun Consigliere esprime un'unica preferenza; vengono eletti i Consiglieri di maggioranza e di minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In ogni caso di parità si intende prescelto il Consigliere che abbia conseguito il maggior numero di preferenze individuali.

Art. 22 Competenze

1. Il Consiglio è competente ad adottare i seguenti atti, oltre quelli previsti dalla Legge Regionale e dalle Leggi statali:
 - a) i regolamenti comunali;
 - b) piani finanziari, variazioni di bilancio, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie, progetti di fattibilità tecnico-economico e successivi preliminari, progetti definitivi di lavori di importo superiore a € 70.000,00 (escluse le manutenzioni ordinarie e straordinarie che non alterano la funzionalità del bene), piani particolareggiati e piani di recupero, modifiche dei piani territoriali e urbanistiche;
 - c) le proposte da presentare alla Regione al fine della programmazione economica, territoriale ed ambientale, o ad altri fini stabiliti dalle leggi dello Stato e della Regione;
 - d) la partecipazione a società di capitali;
 - e) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, non espressamente previsti da atti fondamentali del Consiglio;
 - f) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permuta;
 - g) l'individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'art. 113 della l.r. 07 dicembre 1998, n. 54;
 - h) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune;
 - i) lettera soppressa
 - j) la nomina della Giunta;
 - k) gli statuti delle aziende speciali;
 - l) la determinazione delle aliquote e detrazioni tributarie;
 - m) i pareri sugli statuti delle consorzierie.
2. Il Consiglio ha le competenze inderogabili ad esso attribuite dal reg. reg. 03.02.1999 n. 1 e dalla l.r. 09.02.1995 n. 4 in materia di sua costituzione.

Art. 23 Adunanze e convocazioni

1. L'attività del Consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie.
2. Sono adunanze ordinarie quelle convocate entro il mese di giugno per l'approvazione del rendiconto dell'anno finanziario precedente ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario del triennio finanziario successivo.
3. Le modalità di convocazione sono stabilite dal Regolamento interno del Consiglio.

Art. 24

Funzionamento

1. Per quanto non previsto dalla legge o dallo Statuto, un apposito regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina la convocazione ed il funzionamento del Consiglio.
2. Il regolamento interno stabilisce:
 - a) la costituzione dei gruppi consiliari;
 - b) le modalità di convocazione del Consiglio comunale;
 - c) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
 - d) la disciplina delle sedute, le maggioranze necessarie per la loro validità e per l'approvazione delle deliberazioni e le modalità di voto;
 - e) le modalità di verbalizzazione delle sedute, che è obbligatoria, e l'eventuale impiego di apparati di registrazione;
 - f) la presentazione delle interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni;
 - g) l'organizzazione dei lavori;
 - h) la pubblicità dei lavori del Consiglio e delle commissioni nonché degli atti adottati;
 - i) in casi di particolare importanza, da identificarsi specificamente, può prevedere che le sedute del Consiglio siano precedute da assemblee della popolazione, con definizione delle modalità del loro svolgimento;
 - j) le modalità, gli adempimenti e i termini necessari per assicurare una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
3. In ogni caso nel corso delle sedute del Consiglio si osserva il disposto dell'art. 8 del presente Statuto.

Art. 25

Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intera Comunità alla quale costantemente rispondono. La loro posizione giuridica ed il loro status sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio esamina la condizione degli eletti a norma di legge e dichiara l'ineleggibilità o l'incompatibilità di essi nei casi ivi previsti, provvedendo alle sostituzioni.
3. I consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio e di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
4. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei singoli consiglieri comunali, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
5. Ciascun consigliere è tenuto a comunicare al Sindaco il domicilio nel territorio comunale ove occorre recapitare gli atti.
6. Le indennità, il rimborso delle spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
7. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, dagli enti dipendenti, nonché dalle aziende speciali tutte le informazioni in loro possesso che siano utili all'espletamento del mandato in base alla disciplina contenuta in apposito regolamento.
8. I consiglieri sono vincolati al segreto nei casi determinati dalla legge.
9. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale.

Art. 26

Gruppi consiliari

1. All'inizio della legislatura i consiglieri possono costituirsi in un numero di gruppi, non superiore al numero delle liste che hanno espresso il Consiglio e danno comunicazione al segretario comunale del nominativo del gruppo e del capogruppo. Qualora non esercitino tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nel consigliere non componente la Giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Art. 27

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale si avvale di commissioni permanenti o temporanee. Il regolamento disciplina i criteri di assegnazione, l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni, determinandone le competenze ed i poteri. La minoranza ha il diritto di essere sempre rappresentata in ogni commissione.
2. Le commissioni esprimono, a richiesta della Giunta, del Sindaco o degli assessori, pareri obbligatori non vincolanti in merito a questioni ed iniziative per cui ciò sia ritenuto opportuno.
3. Le commissioni permanenti in particolare favoriscono il miglior esercizio delle funzioni consiliari, concorrendo allo svolgimento dell'attività amministrativa, ed esaminano le proposte di deliberazione loro assegnate dal Consiglio, dalla Giunta, dal Sindaco o dall'assessore competente per materia, esprimendo obbligatoriamente su di esse un parere preliminare non vincolante. Le commissioni temporanee possono essere costituite anche per svolgere indagini conoscitive ed inchieste. Nel loro atto costitutivo devono essere definiti la durata, l'ambito di operatività, gli obiettivi e le modalità di scioglimento.
4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento.

CAPO II LA GIUNTA COMUNALE

Art. 28 Nomina della Giunta

1. La Giunta, ad eccezione del Sindaco e del Vice Sindaco, e dopo la proclamazione degli eletti, è nominata in base alla legge, su proposta del Sindaco, dal Consiglio, che approva gli indirizzi generali di governo.
2. Con l'atto di nomina, viene definito il numero di assessori nel rispetto delle norme di legge nel tempo vigenti.
3. Le votazioni di cui al comma 1 hanno luogo, per scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei presenti. La votazione dei componenti la Giunta si effettua esprimendo un "SI" o un "NO" sulla proposta complessiva formulata dal Sindaco. È possibile l'astensione dei consiglieri comunali, in tal caso gli astenuti vengono computati così come previsto dall'art. 32, comma 7.

Art. 29 Funzioni

1. La Giunta è l'organo esecutivo e di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
3. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi politico e amministrativo generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale e comunque non aventi natura gestionale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Art. 30 Competenze

1. La Giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del Comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio.
2. La Giunta adotta tutti gli atti di amministrazione, nonché tutte le deliberazioni che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, del segretario comunale e dei responsabili dei servizi, ai sensi della legge, dello Statuto e dei regolamenti.

3. La Giunta svolge le attribuzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con cui specifica il fine e gli obiettivi perseguiti.
4. In particolare, la Giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo, svolge le seguenti attività:
 - a) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e sull'esecuzione dei programmi, attua gli indirizzi generali e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;
 - b) propone gli atti di competenza del Consiglio;
 - c) approva progetti definitivi ed esecutivi, programmi esecutivi e disegni attuativi dei programmi;
 - d) determina le tariffe, i canoni e le contribuzioni per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - e) svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di partecipazione;
 - f) dispone la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuisce vantaggi economici di qualunque genere quando i criteri per l'assegnazione e la determinazione della misura dell'intervento non siano stabiliti in modo vincolante dal relativo regolamento;
 - g) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni;
 - h) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - i) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal Comune;
 - j) in base a specifico regolamento comunale, può adottare particolari forme di tutela e promozione della produzione tipica locale agricola ed artigianale.

Art. 31 Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede, dal Vicesindaco, che assume di diritto la carica di assessore, e da un numero di assessori definito in forza di legge. Qualora le disposizioni normative nel tempo vigenti prevedano la possibilità di nominare ulteriori assessori, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale, l'atto di nomina dovrà essere corredato da specifica attestazione di invarianza della spesa rilasciata dall'organo di revisione economico-finanziaria.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco presiede il Vicesindaco.
3. Nel rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna, nella Giunta devono essere rappresentati entrambi i generi nelle modalità stabilite dalla legge regionale.
4. Nel periodo di durata in carica, il Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, può variare il numero degli assessori, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
5. Il Consiglio comunale, su proposta motivata del Sindaco, può revocare uno o più assessori. La revoca deve essere deliberata entro trenta giorni dal deposito della proposta nella segreteria comunale.
6. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal Consiglio, su proposta motivata del Sindaco, oppure cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Consiglio, su proposta del Sindaco, con votazione espressa a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, entro trenta giorni dalla vacanza. La votazione ha luogo, per scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei presenti. La relativa votazione si effettua esprimendo un "SI" o un "NO" sulla proposta formulata dal Sindaco. È possibile l'astensione dei consiglieri comunali, in tal caso gli astenuti vengono computati così come previsto dall'art. 32, comma 7.
7. La nomina e la revoca devono essere immediatamente comunicate all'interessato con mezzi adeguati.
8. La nomina deve essere formalmente accettata dall'interessato.

Art. 32 Funzionamento

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco o, in caso di suo legittimo impedimento, dal Vice Sindaco.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.
4. L'assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale e l'assessore è sostituito entro trenta giorni con le stesse modalità previste per la nomina della Giunta.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge e dal regolamento.
6. La Giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei votanti.
7. In caso di parità di voti prevale il voto del Sindaco o, in caso di sua assenza, il voto del Vice Sindaco. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati tra i presenti ma non fra i votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti.
8. Il funzionamento della Giunta comunale potrà altresì essere disciplinato da apposito regolamento interno adottato dalla medesima.

CAPO III SINDACO E VICE SINDACO

Art. 33 Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale ed è membro di diritto del Consiglio e della Giunta comunale.
2. Quando assume le sue funzioni presta giuramento di fronte al Consiglio comunale pronunciando, in lingua italiana o in lingua francese, la seguente formula "Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d'Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l'intérêt de l'Administration et pour le bien public. Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico."
3. Il Sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza ed amministrazione.
4. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del governo.
5. Il Sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi regionali.
6. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
7. La legge regionale disciplina, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 34 Competenze amministrative

1. Il Sindaco esercita le seguenti competenze:
 - a) Rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente;
 - b) sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo Statuto comunale o dai regolamenti;
 - c) presiede la Giunta comunale;
 - d) coordina l'attività dei singoli assessori;
 - e) può sospendere l'adozione di specifici atti concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori all'uopo delegati;
 - f) nomina e revoca il segretario comunale con le modalità previste dalla legge regionale;
 - g) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio nomina i rappresentanti del Comune; dette nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, ovvero entro i termini di decadenza del precedente incarico;
 - i) nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
 - j) può delegare propri poteri ed attribuzioni agli assessori ed ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;

- k) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la Giunta;
 - l) convoca i comizi per i referendum previsti nello Statuto;
 - m) adotta ordinanze ordinarie finalizzate all'attuazione di leggi o regolamenti; emana altresì ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 28 l.r. 07.12.1998 n. 54;
 - n) *rilascia autorizzazioni di polizia amministrativa e le autorizzazioni commerciali non rilasciate dal SUEL*; ¹
 - o) stipula i contratti rogati dal Segretario comunale non rientranti nel settore di competenza dei Responsabili dei Servizi;
 - p) emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza e di espropri;
 - q) propone al Consiglio la revoca di assessori o la loro sostituzione in caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio per altra causa;
 - r) provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, nonché valutate eventuali istanze presentate dai cittadini ai sensi dell'art. 52, a coordinare ed organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - s) provvede, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e d'intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, a coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - t) qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine alle nomine con proprio atto da comunicare al Consiglio nella prima adunanza successiva;
 - u) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del Comune;
 - v) partecipa al Consiglio permanente degli enti locali.
 - w) Le attribuzioni del Sindaco, quale ufficiale del governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite da leggi dello Stato.
2. I provvedimenti adottati dal Sindaco sono denominati decreti od ordinanze.

Art. 35 Competenze di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza:
 - a) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente, od avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) compie atti conservativi dei diritti del Comune;
 - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei comuni di cui l'ente fa parte, le istituzioni e le società per azioni partecipate dall'ente tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
 - e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società, con capitale prevalente ma non esclusivo, appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 36 Competenze organizzative

1. Il Sindaco svolge i seguenti compiti organizzativi:
 - a) lettera soppressa;
 - b) partecipa alla conferenza dei capigruppo consiliari convocata dal Presidente del Consiglio, secondo il regolamento;
 - c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute nei limiti previsti dalla legge;
 - d) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede, secondo il regolamento interno;

e) lettera soppressa.

Art 37 Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, ed è di diritto membro del Consiglio e della Giunta comunale.
2. Quando assume le sue funzioni, all'atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento, avanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, con la stessa formula prevista nell'art. 33 comma 2.
3. Nel caso di assenza od impedimento del Sindaco il Vice Sindaco assume tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente Statuto. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco anche in caso di cessazione dalla carica di quest'ultimo per qualsiasi causa.
4. Il Sindaco può delegare, in via temporanea o permanente, funzioni proprie al Vice Sindaco.

Art. 38 Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco può delegare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con poteri di firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro delegate.
2. Nel conferimento della delega di cui al comma precedente il Sindaco attribuisce agli assessori, con i suoi provvedimenti, poteri di indirizzo e controllo nelle materie delegate.
3. Il Sindaco può modificare e revocare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore nei casi in cui lo ritenga opportuno per ragioni di coordinamento, efficienza, efficacia, economicità e funzionalità.
4. Le deleghe, le eventuali modifiche e le revoche di cui al presente articolo, redatte per iscritto, vanno comunicate al Consiglio.

TITOLO IV UFFICI DEL COMUNE

Art. 39 Segretario comunale

1. Al segretario comunale, oltre alle competenze e funzioni attribuitegli dalla Legge Regionale 19 agosto 1998, n. 46, dai regolamenti o da altre norme di legge, sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti dei responsabili dei servizi;
 - b) tutti gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
 - c) verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'attività degli uffici e del personale.

Art. 40 I responsabili dei servizi

1. Gli incarichi di direzione degli uffici sono assegnati dal Sindaco con provvedimento motivato sulla base di criteri di professionalità, attitudine, esperienza con le modalità stabilite dal CCRL e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Ogni anno il Sindaco e la Giunta, sulla base di documenti di programmazione e nel rispetto degli indirizzi generali del Consiglio comunale, definiscono gli obiettivi e il programma da attuare, indicano le priorità ed emanano le conseguenti direttive per l'azione amministrativa e la gestione.
3. Nell'ambito degli indirizzi e delle direttive fissate dagli Organi di governo, ai Responsabili dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

4. Essi rispondono del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati di gestione.
5. Ad essi spettano tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti annualmente con atti di indirizzo adottati dai competenti organi di governo dell'Amministrazione.
6. In particolare i responsabili dei servizi:
 - a) collaborano alla individuazione degli obiettivi che gli organi di governo intendono perseguire;
 - b) concorrono e collaborano alla formazione dei programmi annuali e pluriennali di attività formulati dagli organi di governo, fornendo analisi di fattibilità e proposte attuative che tengano conto delle risorse umane, finanziarie e tecniche disponibili e necessarie;
 - c) dirigono il lavoro delle unità organizzative cui sono preposti, assicurando il coordinamento e l'integrazione delle singole articolazioni in cui le medesime sono suddivise, adottando anche atti a contenuto organizzativo-gestionale del personale e delle risorse finanziarie e tecniche di cui dispongono;
 - d) esprimono pareri sugli atti relativi alle materie di loro competenza. Il parere deve essere reso a completamento della fase istruttoria dal responsabile del servizio o da chi ne fa le veci. L'eventuale parere negativo su atti e provvedimenti predisposti deve contenere, oltre alle motivazioni, i riferimenti alle disposizioni di legge che si ritengono violate. In tale caso i Responsabili dei servizi dovranno indicare gli strumenti normativi alternativi atti a realizzare gli indirizzi politici prospettati dall'Amministrazione;
 - e) redigono una relazione consuntiva annuale sull'operato dei loro settori di attività;
 - f) sono responsabili dei risultati conseguiti dagli uffici cui sono preposti e della gestione delle risorse finanziarie ad essi affidate.
7. Spetta in ogni caso ai Responsabili dei servizi:
 - la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
 - la stipulazione dei contratti rientranti nel proprio settore di competenza;
 - gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - la gestione del personale assegnato, con conseguente cura dell'affidamento dei compiti e verifica delle prestazioni e dei risultati;
 - le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazione ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio o di conoscenza;
 - l'attività propositiva di collaborazione e di supporto agli organi dell'Ente
 - la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale per l'emanazione del provvedimento amministrativo, ivi compresi i procedimenti per l'accesso, ai sensi della L.R. 18/99; nel caso in cui venga esercitata la facoltà di assegnare tale responsabilità ad altro dipendente, resta comunque in capo al responsabile la competenza all'emanazione del provvedimento finale;
 - la responsabilità del trattamento dei dati personali;
 - gli altri atti a loro attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
8. Per quanto concerne i compiti di cui ai precedenti commi, la cui adozione o rilascio presupponga accertamenti o valutazioni di carattere discrezionale, le relative modalità e criteri, se non rilevabili dagli stessi programmi e obiettivi di cui al precedente comma, o già predeterminati da norme contenute nel presente Statuto o nei regolamenti adottati dal competente organo dell'Amministrazione, oppure compiutamente definiti da disposizioni di legge, sono stabiliti da appositi atti di indirizzo del Sindaco o dell'Assessore delegato.

Art. 41 **Organizzazione degli uffici e del personale**

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è attuata tramite un'attività per obiettivi e si uniforma ai seguenti principi:
 - a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
 - b) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
 - c) analisi ed individuazione della produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza e di efficacia dell'attività svolta da ciascun dipendente;
 - d) individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - e) massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il Comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali, del presente Statuto e dei contratti di lavoro, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle proprie funzioni, dei propri servizi e dei propri compiti.
3. Il Comune disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi, con l'osservanza dei principi stabiliti dal comma 1, in base a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. La Giunta, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, procede all'assegnazione di specifiche quote di bilancio a ciascun responsabile di uffici e servizi, cui compete il potere di spesa su dette quote.
5. Con regolamento degli uffici e dei servizi vengono stabiliti i criteri nonché le modalità di conferimento e di revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi, secondo i principi stabiliti dalle leggi regionali.

Art. 42 Struttura degli uffici

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali del Comune secondo il regolamento, è articolata in uffici o servizi anche appartenenti ad aree diverse e collegati funzionalmente per conseguire gli obiettivi assegnati con la massima efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 43 Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

TITOLO V SERVIZI

Art. 44 Forme di gestione

1. Il Comune assicura l'erogazione dei servizi anche in forma associata ai sensi della legge regionale.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata, previa comparazione tra le diverse forme previste dalla legge, sulla base della valutazione delle istanze, richieste o proposte presentate dagli utenti.
3. Nell'organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

Art. 45 Principi

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla normativa regionale e dal regolamento di contabilità.
2. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla l. 27.07.2000 n. 212, in tema di "Disposizioni in materia di

Statuto dei diritti del contribuente”;

3. Per quanto compatibili i principi indicati al comma 1 debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

TITOLO VII ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 46 Cooperazione

1. L'attività del Comune diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse Comune con altri enti locali si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
2. Gli strumenti della cooperazione sono le convenzioni, le associazioni di comuni e gli accordi di programma.

Art. 47 Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin

1. Fa parte della Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin il Sindaco. Il Sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo, può delegare il Vicesindaco a rappresentarlo nella singola seduta della Giunta.
2. Il Consiglio comunale delibera l'esercizio in forma associata, attraverso l'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin, delle singole funzioni comunali che non raggiungono le soglie ed i parametri minimi individuati per la gestione a livello comunale.
3. I rapporti finanziari ed organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali sono regolati da apposita convenzione tra gli enti che stabilisce – se del caso – anche le modalità del trasferimento del personale.
4. Nel caso di esercizio associato delle funzioni comunali attraverso l'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin, il Comune trasferisce a questa le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio di tali funzioni.
5. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, può delegare all'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin, con carattere sussidiario e temporaneo, di funzioni di competenza comunale in relazione alla migliore esecuzione delle medesime, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e dell'aderenza alle specifiche condizioni socio territoriali.

Art. 48 Consorterie

1. Il Comune adotta intese con le consorterie esistenti sul suo territorio per tutelare la proprietà collettiva e favorirne il migliore impiego nell'interesse della Comunità locale.
2. Qualora le consorterie storicamente riconosciute non siano attive oppure, per il ridotto numero dei consortisti e per scarsa consistenza economica, non siano più in grado di assicurare una propria autonoma gestione sono amministrate dal Comune nel cui territorio sono situati i beni consortili o la maggior parte dei beni stessi ai sensi dell'art. 12 l. r. 5.4.1973 n. 14.
3. In tale caso il Consiglio comunale provvede all'amministrazione della consorteia mediante proprie deliberazioni mentre il Sindaco ha competenza esecutiva, adotta gli atti conservativi od urgenti ed ha poteri di rappresentanza processuale e sostanziale.
4. La Giunta comunale esprime i pareri previsti dall'art. 1 della l. r. 5.4.1973 n. 14.
5. I pareri previsti dal comma 4 devono essere pronunciati entro trenta giorni dalla richiesta.
6. Il Consiglio comunale può costituire un'apposita commissione per l'accertamento dell'esistenza, natura ed estensione dei demani collettivi, usi civici e terreni consortili siti nel Comune.

TITOLO VIII PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 49

Istituti di partecipazione e di democrazia diretta

1. Il Comune valorizza e favorisce le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale;
2. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della Comunità locale, di specifici settori della popolazione di organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari problemi.
3. Nei procedimenti relativi all'approvazione del Bilancio di previsione e di varianti generali al PRGC sono adottate idonee forme di consultazione ed informazione nei limiti e con le modalità previste da leggi o regolamenti.
4. Il Comune assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai residenti non cittadini appartenenti all'Unione Europea.
5. L'ente favorisce altresì i rapporti e la partecipazione all'amministrazione di tutte le persone residenti o dimoranti sul territorio comunale.

Art. 50

Assemblee consultive

1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del Comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.
2. In ogni caso le assemblee generali possono essere convocate dal Sindaco, su proposta di 1/5 dei consiglieri e del 20% degli elettori, entro 60 giorni.
3. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.
4. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale. Le assemblee possono essere convocate dal Sindaco, su proposta di 1/5 dei consiglieri e del 20% degli elettori residenti nel territorio interessato, entro 60 giorni.

Art. 51

Interventi nei procedimenti

1. L'azione del Comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa secondo criteri di trasparenza e partecipazione.
2. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge regionale 18/99 e dal DPR 445/2000, in quanto applicabili, e dal relativo regolamento comunale.
3. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, od il numero dei destinatari o la loro indeterminatezza lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici proclami od altri mezzi idonei a comunicare l'avvio dei procedimenti amministrativi.

Art. 52

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, gli organismi locali, i comitati, le consorterie e gli altri interessati possono rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal Sindaco, dal segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica od amministrativa della questione.

Art. 53

Petizioni

1. Tutti i cittadini anche in forma collettiva, così come le associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di loro competenza e comunque finalizzate alla migliore tutela degli interessi della cittadinanza.
2. L'organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione, predispone gli interventi necessari o l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
3. In difetto ciascun consigliere può chiedere la discussione della questione in Consiglio. Il Sindaco pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla richiesta.
4. I cittadini, gli organismi e le associazioni che hanno presentato la petizione hanno diritto ad essere informati sull'esito delle iniziative e delle procedure intraprese dal Comune a seguito delle petizioni stesse entro novanta giorni dalla presentazione della petizione.

Art. 54 Proposte

1. Tutti i cittadini possono presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse entro trenta giorni dalla presentazione della stessa a cura del Sindaco all'organo competente, con i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale nonché con l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente sente i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.
3. Tra il Comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.
4. L'organo competente provvede a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti.

Art. 55 Requisiti per la presentazione di istanze, petizioni e proposte

1. Le istanze, le petizioni e le proposte devono presentare i seguenti requisiti:
 - a) essere sottoscritti da cittadini, di cui devono indicarsi con chiarezza le generalità, l'indirizzo e gli estremi di un documento d'identità, ovvero, quando gli autori agiscono quali rappresentanti di una organizzazione, la carica ricoperta all'interno di questa, nonché la precisa denominazione e sede della medesima;
 - b) identificare con sufficiente chiarezza e precisione gli atti, interventi o comportamenti sollecitati;
 - c) sollecitare atti, interventi o comportamenti di competenza comunale;
 - d) indicare nominativo e recapito cui comunicare la posizione dell'Amministrazione comunale.

Art. 56 Associazioni

1. Il Comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa, l'accesso ai dati posseduti e l'adozione di idonee forme di consultazione.
2. Il Consiglio comunale può costituire una commissione per la promozione, il coordinamento e la tutela delle forme associative presenti sul suo territorio.
3. Le scelte che possono produrre effetti sull'attività delle associazioni sono subordinate all'acquisizione dei pareri di queste entro trenta giorni dalla richiesta del Comune.

Art. 57 Partecipazione a commissioni

1. Le commissioni consiliari, possono invitare i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati in base al regolamento del Consiglio.

Art. 58

Referendum

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione delle materie indicate nel comma 3.
2. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.
3. Non possono indirsi referendum sul bilancio preventivo, sul rendiconto, sull'istituzione ed ordinamento dei tributi e su ogni altro atto inerente alle entrate comunali. Non si ammettono più di tre referendum all'anno.
4. Il referendum può essere promosso:
 - a) dalla Giunta comunale;
 - b) da 1/3 dei consiglieri comunali;
 - c) da 300 elettori.
5. L'ammissibilità dei quesiti referendari viene esaminata dal Consiglio, previo parere espresso da una commissione formata da esperti in materie giuridico-amministrative e nominata dal Consiglio stesso. Il parere deve essere espresso entro quarantacinque giorni dal deposito della richiesta.
6. La consultazione deve tenersi in un'unica giornata festiva entro centoventi giorni dal deposito della richiesta.
7. Lo spoglio deve iniziare immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
8. I risultati verranno proclamati dal Sindaco entro il giorno successivo alla chiusura delle operazioni elettorali.
9. Il regolamento disciplina le modalità organizzative delle consultazioni.
10. L'indizione e l'esito del referendum sono pubblicati all'albo pretorio del Comune e nel bollettino ufficiale della Regione.

Art. 59

Referendum abrogativo

1. Il referendum abrogativo può essere proposto solo sugli atti della Giunta e del Consiglio comunale, con le limitazioni di cui all'articolo precedente.
2. Il referendum abrogativo è approvato quando partecipa alla consultazione la maggioranza degli elettori del Comune e quando ottenga il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
3. Qualora il referendum abrogativo sia approvato, l'atto ad esso sottoposto risulta abrogato dalla data di pubblicazione dell'esito del referendum nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 60

Referendum propositivo

1. Il referendum propositivo è approvato quando partecipa alla consultazione almeno il 35% degli elettori del Comune e quando ottenga il voto favorevole della maggioranza dei votanti e comunque di almeno il 30% degli elettori.
2. Qualora il referendum propositivo sia approvato, la proclamazione del risultato da parte del Sindaco rende efficace ed attuabile il dispositivo della proposta.

Art. 61

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è approvato quando partecipa alla consultazione almeno il 35% degli elettori del Comune e quando ottenga il voto favorevole della maggioranza dei votanti e comunque di almeno il 30% degli elettori.
2. In caso di esito positivo, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Qualora il Consiglio comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum, deve pronunciarsi con una deliberazione motivata.

Art. 62
Accesso

1. Il regolamento comunale assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione.

Art. 63
Diritto d'informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

TITOLO IX
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 64
Istituzione dell'Ufficio di difensore civico regionale o intercomunale

1. Il Comune partecipa all'istituzione di un ufficio di difensore civico a livello regionale o intercomunale.

TITOLO X
NORME TRANSITORIE INTERPRETATIVE E FINALI

Art. 65
Norme transitorie

1. Il presente Statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune.
2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.

Art. 66
Norme finali

1. L'organo competente approva entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto i regolamenti previsti dallo Statuto stesso.
2. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello Statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro sei mesi.

ALLEGATO A
RIPRODUZIONE MINIATURA E DESCRIZIONE DELLO STEMMMA E DEL GONFALONE

ALLEGATO B
PLANIMETRIA DEL COMUNE



DEL TESORO
o Atti P.C.M.

3208

19 LUG 1988

Prot. N°

4747

Il Presidente della Repubblica

VISTA la domanda con la quale il Sindaco di Châtillon chiede la concessione di uno stemma e di un gonfalone per uso di quel Comune;
VISTI gli atti prodotti a corredo della domanda stessa;
VISTI i RR.DD. 7 giugno 1943, nn. 651 e 652;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri;

DECRETA :

Sono concessi al Comune di Châtillon, nella Regione Autonoma Valle d'Aosta, uno stemma ed un gonfalone descritti come appresso:

STEMMA : d'argento, al castello di rosso, murato di nero, formato da due torri, merlate alla guelfa di tre, finestrate di due, di nero, riunite dalla cortina di muro, merlata alla guelfa di cinque, chiusa e finestrata di tre in fascia, di nero, esso castello sormontato dalla stella di cinque raggi, di azzurro, e fondato sulla pianura di verde. Ornamenti esteriori da Comune.

GONFALONE : drappo di azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e debitamente trascritto.

Dato a **ROMA** Addì - 6 GIU. 1988

bmm

Long

MINISTERO del TESORO - Ragioneria Centrale
UFFICIO CONTROLLO Atti P.C.M.

Visto e registrato al n. 383
Visto semplice eserc. 19.88
Roma 14 LUG. 88

IL DIRETTORE

F.to D'AURIA

Registrato nei registri
dell'Ufficio Araldico

addì 13-10-1988

Reg. anno 1988 Pag. n. 52

Trascritto nel REGISTRO ARALDICO
dell'Archivio Centrale dello Stato
addì 5 OTT. 1988

IL SOVRINTENDENTE



REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI

Addì 25 LUG. 1988

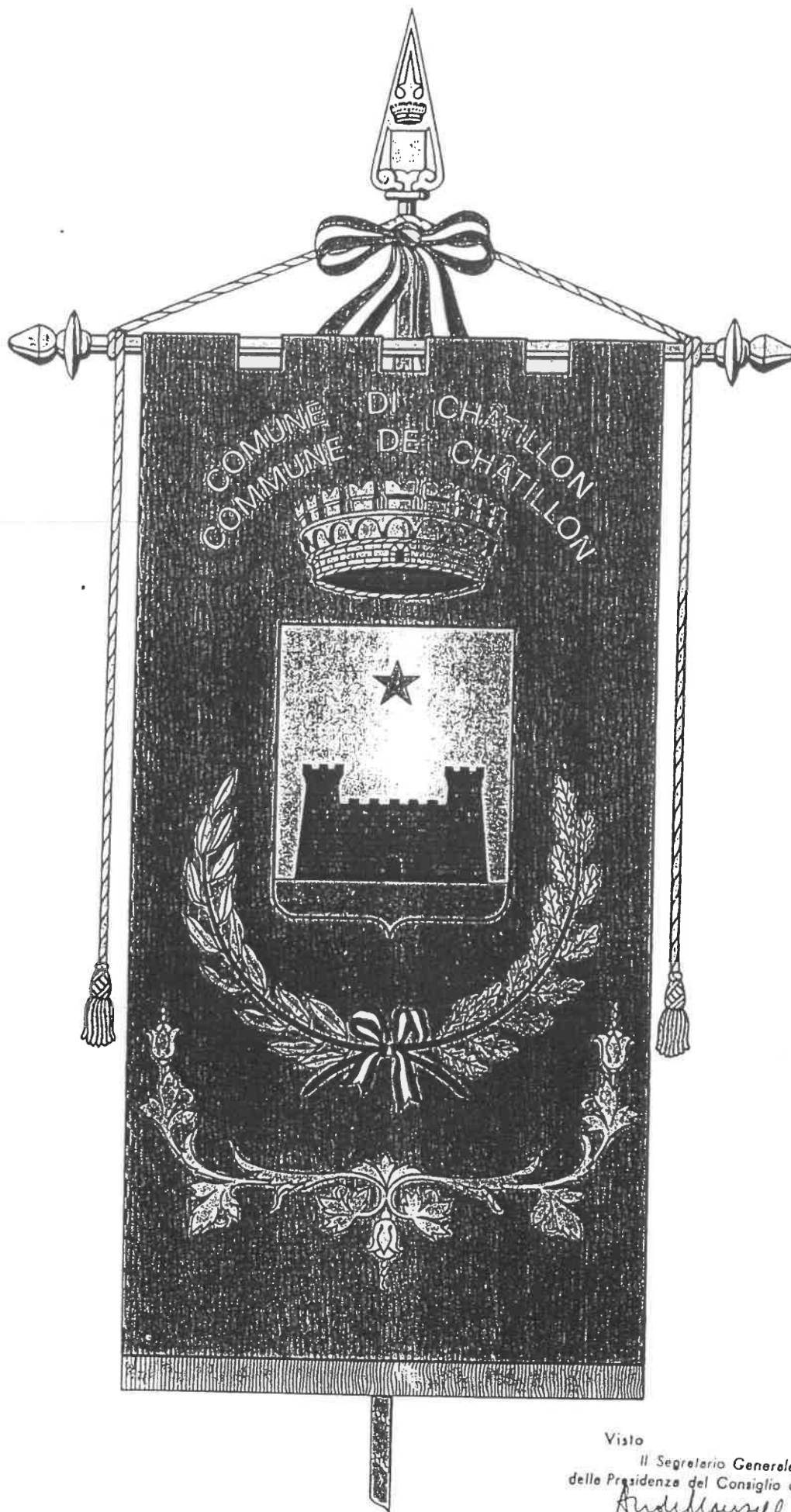
Reg. N. PRESIDENZA Reg. N. 1169

Parent

COMUNE DI CHÂTILLON
COMMUNE DE CHÂTILLON



Visto
Il Segretario Generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
André Housselle



Visto
Il Segretario Generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
André Maresca

